

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 27 GIUGNO 1920

di ruolo la cattedra in parola, qualora in occasione del prossimo movimento generale essa venga richiesta da insegnanti di carriera.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Pilati. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non creda opportuno intervenire presso l'Amministrazione scolastica di Bari ove, pur essendovi il 70 per cento di analfabeti, si lasciano, come a Ruvo, i maestri senza far lezione per mancanza di aule, mentre il nuovo edificio scolastico costruito da oltre quattro anni trovasi tuttora inutilizzato solo perchè mancante di porte e finestre ».

RISPOSTA. — « Su quanto è oggetto della interrogazione si son chieste sollecite informazioni al Regio provveditore agli studi di Bari, per quei provvedimenti che siano possibili.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Salvadori Guido. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere, se intenda conservare le strade militari esistenti nei comuni di Bienno, Berzo-Demo, Paisco e Lovenno, Malonno, Saviore, Monno, Edolo, Incudine, Vezza d'Oglio, Vione, Tenni, Villa d'Allegno, Pontagna e Ponte di Legno siti in Valcamonica (provincia di Brescia).

« Tali strade essendo costruite sopra fondi comunali e di proprietà privata, si desidera sapere se dovranno conservarsi o meno.

« In caso negativo a quando l'esproprio ».

RISPOSTA. — « Delle strade costruite durante la guerra in Val Camonica dall'esercito operante, nessuna dovrà essere conservata nell'interesse di questo Ministero, perchè è venuto a mancare il loro carattere militare: in conseguenza esse in base al decreto luogotenenziale, n. 295, dell'8 giugno 1919, vengono consegnate al Genio civile che dovrà provvedere alla relativa manutenzione e classificazione in relazione alla loro importanza, decidendo inoltre circa l'abbandono di quelle che non risultassero di pubblica utilità.

« Non è possibile indicare a chi spetterà lo esproprio dei sedimi delle strade da conservare e il pagamento dei danni arrecati alle proprietà per la costruzione di quelle che saranno abbandonate, essendo in corso pratiche fra questo Ministero e quello dei lavori pubblici: pratiche che presto saranno definite.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CIAPPI ».

Sandrini. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia rispondente a verità il fatto che nella revisione delle tabelle organiche dei funzionari dei monopoli industriali, autorizzata con Regio decreto, n. 1971, del 23 ottobre 1919, la Direzione generale dei predetti monopoli abbia proposto l'elevamento di lire 1,300 sugli stipendi degli ispettori, ed ha portato soltanto un lieve aumento su quelli del personale direttivo, esecutivo, tecnico ed amministrativo; e se non sia il caso di un provvedimento immediato e riparatore che ristabilisca la preesistente equiparazione tra le diverse categorie e di ammettere la partecipazione alla revisione delle nuove tabelle dei rappresentanti delle categorie medesime ».

RISPOSTA. — « Nessuna modificazione è in corso nè è stata proposta per gli stipendi degli ispettori centrali e degli ispettori compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli industriali.

« Per i detti gradi, come per tutti gli altri del personale della detta Amministrazione, resta ferma la perequazione risultante dai quadri di classificazione degli stipendi stabiliti nel ruolo tecnico e speciale approvato con decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, e dall'articolo 7 delle disposizioni generali annesse al ruolo stesso, perequazione che quanto ai soli gradi parificati a quello di direttore capo di divisione è stata successivamente integrata dal Regio decreto-legge, n. 2231, del 27 novembre 1919.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AMENDOLA ».

Siciliani. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga equo estendere il beneficio di poter far passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali, ove concorrano gli altri requisiti, anche agli ufficiali di complemento delle classi 1888-1889 in sopra che abbiano prestato un decennio di ininterrotto servizio militare, partecipando alla campagna italo-turca e italo-austriaca, attualmente esclusi per limiti di età da tale beneficio ».

RISPOSTA. — « Non si ritiene opportuno di modificare il limite massimo di età di 28 anni stabilito per il passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali dei tenenti di complemento delle varie armi, ammettendo a concorrervi ufficiali delle classi 1888-1889 e anche più anziani che abbiano determinati requisiti di servizio militare.

« Il detto limite di età fu imposto per necessità organiche dell'Arma dei carabinieri Reali, per rifornire cioè i quadri di elementi giovani che abbiano la possibilità, progredendo nella carriera, di giungere ai gradi superiori.

« Consentendo invece il passaggio ad ufficiali più inoltrati negli anni, questi sarebbero colpiti dai li-